SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 2055

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAGLIOCCHETTI, BEVILACQUA, RECCIA e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1995

Riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali ONOREVOLI SENATORI. – Il seguente disegno di legge viene presentato per sanare una incontestabile situazione di disparità creatasi tra i dipendenti dello Stato ed in particolare tra gli insegnanti di ruolo della scuola materna e quelli degli altri ordini di scuola, causata da una mera omissione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante «Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica».

Il suddetto articolo, infatti, non comprende, tra i servizi riconoscibili ai fini della carriera per gli insegnanti di scuola secondaria, a differenza che per gli insegnanti elementari di cui al successivo articolo 2, il servizio prestato quale insegnante di ruolo e non di ruolo nella scuola materna.

Una tale omissione non può implicare, necessariamente, l'irriconoscibilità del servizio stesso, se si considerasse che nei sensi indicati conduce l'interpretazione costituzionale e logico-sistematica della norma.

Infatti, dalla non riconoscibilità di detto servizio deriva, oggi, una disparità di trattamento rispetto al servizio prestato nella scuola elementare che, pur implicando lo stesso svolgimento di carriera e di trattamento economico e pur richiedendo la stessa formazione universitaria per il passaggio di ruolo, finisce per essere ingiustificatamente meglio valutato rispetto al servizio prestato nella scuola materna. C'e poi da considerare la irrazionalità di un sistema che riconosce la stessa posizione iniziale d'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria a un docente che ha svolto in precedenza un cospicuo servizio nella scuola materna e a un docente entrato in ruolo, nonchè l'ipotesi di un insegnante di scuola materna che transiti, prima nei ruoli della scuola elementare e, successivamente, in quelli delle scuole secondarie, dovendo lo stesso essere privato di un beneficio acquisito in precedenza legittimamente.

Non si può omettere nemmeno il fatto che la norma da interpretare e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, si trova inserita in un sistema in cui l'ordine scolastico elementare è considerato unitariamente e come comprensivo anche della scuola materna e inteso come grado preparatorio (articolo 37 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), cosa che ha portato ad una totale equiparazione tra i due servizi, sia con riferimento allo svolgimento delle carriere, sia con riferimento al trattamento economico.

Va, inoltre, sottolineato che l'articolo 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede anche il passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore, con la conseguente piena omologazione ed integrazione dei ruoli medesimi, nel senso dei servizi pregressi ai fini di una unitaria carriera.

Si può, ancora, rilevare che l'attuale interpretazione ristretta dell'articolo 1 del decreto-legge n. 370 del 1970 implica un forte sospetto di incostituzionalità, con riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, in quanto appare discriminatoria per gli insegnanti di scuola materna.

Il presente disegno di legge vuole altresì sottolineare e garantire, dal punto di vista pedagogico e didattico, il principio della unicità della funzione docente e rivalutare i compiti e le funzioni dei docenti della scuola materna, intesi a raggiungere gli stessi obiettivi educativi degli altri ordini di scuola e ad approntare, con gli stessi, dei curricoli in comune, secondo le indicazioni dettate dal decreto ministeriale del 16 novembre 1992 sulla continuità educativa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro, a quanto esposto, va aggiunto il fatto che i «nuovi orientamenti» della scuola materna, in via di attuazione, vanno sempre più a correlarsi, in senso organizzativo, didattico e valutativo con gli altri or-

dini di scuola, per cui appare necessario e non più procrastinabile riconoscere a tale servizio lo stesso tipo di validità (giuridica, economica e di carriera), alla pari degli altri ordini di scuola.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il servizio prestato in ruolo e fuori ruolo presso le scuole materne statali è riconosciuto ai fini giuridici, economici e di carriera per il conteggio relativo al passaggio nei ruoli della scuola media secondaria.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.